



DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'accesso civico, introdotto nell'ordinamento dal [D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33](#) e modificato con l'entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai documenti, informazioni e dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, con i limiti e le esclusioni previste dall'art.5-bis del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

La norma riconosce due particolari fattispecie di accesso: l'accesso "semplice" e l'accesso "generalizzato".

L'accesso civico "semplice" (art. 5 comma 1) consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati per i quali il "Decreto Trasparenza" (D.Lgs. 33/2013) prevede l'obbligo della pubblicazione, qualora la loro pubblicazione sia stata omessa.

L'accesso civico "generalizzato" (art. 5 comma 2) consente a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza italiana e dalla residenza nel territorio comunale, di accedere ai dati e ai documenti, in possesso dell'Amministrazione Comunale, ulteriori rispetto a quelli per i quali sia previsto uno specifico obbligo di pubblicazione.

La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza.

Non è richiesta una modulistica specifica.

LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO

La richiesta di dati e documenti ulteriori (così definiti dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013) incontra i seguenti limiti e condizioni:

1) per interessi pubblici:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello stato;
- f) la conduzione di indagine sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

2) per interessi privati:



- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.

Ulteriori limiti si incontrano nei casi di Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. Se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, è consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

COME PRESENTARE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

La richiesta va trasmessa all'ufficio che detiene i dati, i documenti, le informazioni.

In alternativa, la richiesta può essere trasmessa:

- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, qualora l'istanza sia relativa a dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, rispettando una delle seguenti condizioni, indicate dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005:

1. sottoscrizione mediante firma digitale
2. identificazione del richiedente attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID);
3. sottoscrizione e presentazione della richiesta unitamente alla copia del documento d'identità (copia fotostatica non autenticata del documento del richiedente, a norma dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000);
4. trasmissione dell'istanza attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l'amministrazione provvede a pubblicarli sul sito.



RICHIESTA DI RIESAME E RICORSI

In caso di rifiuto totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che decide con provvedimento motivato entro il termine 20 giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

Nel caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (Difensore Civico Regionale) secondo la disciplina dell'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013.

Il soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo, in caso di inerzia del responsabile, è individuato secondo le modalità descritte dalla deliberazione di Giunta n. 405 dell'8 ottobre 2013. Si precisa altresì che i relativi recapiti sono disponibili nella sotto sezione dedicata all'Organizzazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, art.5 e 5 bis (per ricercare il testo aggiornato, consultare la raccolta leggi sul [sito di NormAttiva](#))